

Anche il successivo d. lgs. 16 febbraio 2011, n. 29, rafforzava poi l'impianto sanzionatorio in materia di anagrafe equina, confermando taluni poteri autorizzatori in capo all'UNIRE⁶.

⁶ In particolare la norma stabilisce che: "4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Unione nazionale razze equine (UNIRE), dell'Associazione italiana allevatori (AIA), delle Associazioni nazionali allevatori (ANA) o delle Associazioni provinciali allevatori (APA), a seconda delle rispettive competenze, impianti su un equide un transponder, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo, fatta salva la possibilità di identificazione degli equidi da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio per specifiche esigenze inerenti la gestione di emergenze di carattere sanitario."

2. Gli organi dell'ente e l'approvazione dei documenti contabili fondamentali

L'ultimo consiglio di amministrazione dell'UNIRE, previsto dagli artt.4 e 6 dello Statuto, venne nominato con D.M. 15 febbraio 2008, mentre il collegio sindacale, previsto dagli artt.4 e 12 dello Statuto, era stato nominato con D.M. 11 maggio 2007. Nell'anno 2008 il consiglio d'amministrazione dell'UNIRE si riunì 26 volte, mentre il collegio sindacale si riunì 13 volte.

Il bilancio di previsione per il 2008 fu approvato, in ritardo, con delibera del C.d.A. n. 4 del 18 aprile 2008, verbale del collegio sindacale n. 418 del 15 aprile 2008 e confermato con nota del MIPAAF n. 1198 del 15 maggio 2008.

Nel 2009 il consiglio d'amministrazione si riunì 34 volte e, sempre nel 2009 le riunioni del collegio sindacale furono 13.

Il bilancio di previsione per il 2009 fu approvato, in ritardo, con delibera del C.d.A. n. 418 del 15 aprile 2009, verbale del collegio sindacale n. 427 del 20 gennaio 2009 e nota del MIPAAF n. 13594 del 7 aprile 2009.

Nel 2010 il consiglio di amministrazione si riunì 8 volte, mentre il collegio sindacale nominato con D.M. 15 febbraio 2008 si riunì 5 volte, e venne a scadenza naturale nel mese di maggio 2010. Il successivo collegio sindacale nominato con D.M. 10 maggio 2010 si riunì 5 volte fino alla data del 1° gennaio 2012.

In data 24 febbraio 2010 si dimise il Presidente dell'ente nominato a febbraio 2008.

Il successivo 25 febbraio 2010 il direttore generale del MIPAAF avviava il procedimento di revoca del consiglio di amministrazione dell'ente adducendo "*rilevate disfunzioni che interessano la conduzione dell'Ente*" ed in particolare il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2010, privo del parere del collegio dei revisori dei conti ed il perdurare dell'assenza (dal 1° gennaio 2009) di convenzioni con gli ippodromi che avrebbe determinato anche alcune momentanee chiusure di impianti.

Con D.P.C.M. 13 marzo 2010, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali veniva formalizzata la nomina di un commissario straordinario dell'ente⁷; nel medesimo D.P.C.M. si procedeva alla nomina di tre sub commissari. Il 10 maggio 2010 il MIPAAF provvedeva alla nomina del nuovo collegio sindacale. In

⁷ "Con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi"

data 4 giugno 2010 si dimetteva, dopo meno di tre mesi di attività, il commissario straordinario.

Con D.P.C.M. 23 giugno 2010 su proposta del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali veniva nominato un nuovo commissario straordinario⁸, che non ha mai preso possesso dell'incarico, per mancanza di autorizzazione dell'organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa; tale situazione di mancanza di un vertice rappresentativo si protrasse per diversi mesi finché con D.P.C.M. del 2 novembre 2010, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, veniva nominato un nuovo Commissario.

Con successivo D.P.C.M. del 16 marzo 2011, la nomina veniva prorogata e contestualmente veniva nominato un Sub Commissario. Quest'ultimo, dopo le dimissioni volontarie in data 18 aprile 2011 dell'allora Segretario generale dell'UNIRE, veniva anche nominato Segretario generale con deliberazione commissariale n. 58 del 23 maggio 2011 e, pertanto, rassegnava le dimissioni dall'incarico di Sub Commissario.

Come già ricordato, con legge 15 luglio 2011, n. 111 veniva disposta la trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) da attuare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dopo l'entrata in vigore della legge di trasformazione, non sono mai stati emanati i relativi decreti attuativi e pertanto l'Amministrazione ha continuato ad operare secondo il preesistente assetto istituzionale. La funzione di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è rimasta in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Con deliberazione del Commissario straordinario dell'Assi n. 38 del 22 maggio 2012 veniva adottato il bilancio di previsione del 2012 poi trasmesso al MIPAAF e al MEF per l'approvazione; tuttavia tale approvazione non avvenne, presumibilmente perché il collegio sindacale, nel verbale n. 23 del 17 maggio 2012, aveva negato il proprio parere positivo rilevando che *"l'appostazione della somma di 35 milioni di euro fra le entrate dell'ASSI nel bilancio 2012 non può avvenire senza il reperimento di nuove risorse di pari entità, in quanto nel bilancio 2011 non sussisteva alcun accantonamento finanziario per la causale indicata, ma soltanto una posta fra i residui passivi. In assenza di nuovi apporti finanziari, ad oggi non esistenti né prevedibili, il bilancio previsionale per l'anno 2012 deve evidenziare un disavanzo di competenza*

⁸ Al nuovo Commissario erano stati assegnati tutti i poteri di ordinaria amministrazione ivi compresi il compito di approvare il bilancio di previsione dell'UNIRE per l'anno finanziario 2010, entro il 31 luglio 2010, nonché di procedere alle assunzioni di personale già autorizzate ai sensi della vigente normativa.

*pari ad € 35.000.000, anziché chiudere in pareggio, come prospettato nel documento contabile, con la necessità di ampia rivisitazione del piano di rientro*⁹.

L'art. 23 quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, successivamente stabilì la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del 17 agosto 2012 identificava, quale Dirigente delegato, ai sensi del citato art. 23 quater comma 9, l'ex sub-commissario e segretario generale allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all'Agenzia, avvalendosi della struttura dell'ASSI. Sempre ai sensi del citato art. 23 quater, comma 4 e 9, il Commissario straordinario è rimasto in carica fino alla deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012 ed il Collegio sindacale, in carica al momento dell'incorporazione dell'A.S.S.I., ha predisposto la relazione di accompagnamento.

Con nota prot. 16321 del 4 settembre 2012 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha dettato alcuni indirizzi sulla gestione temporanea, stabilendo che, nell'assunzione degli impegni di spesa venissero osservati i seguenti limiti:

- rispetto degli stanziamenti del bilancio di previsione adottato con deliberazione del Commissario straordinario dell'Assi del 22 maggio 2012, n. 38 con possibilità di impegno dell'intera disponibilità residua sul capitolo;
- massimo contenimento della spesa, da intendersi comunque autorizzata esclusivamente con riguardo alle spese necessarie ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività istituzionali;
- divieto di assunzione di nuove obbligazioni riferite al periodo successivo al 31 dicembre 2012 comportanti impegni gravanti sui successivi esercizi finanziari, fatta eccezione per la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi la cui cessazione al 31 dicembre, in considerazione dei presumibili tempi di

⁹ L'articolo 10, comma 5, del DL n. 16 del 2 marzo 2012, all'origine della considerazione negativa del collegio dei revisori, pareva consentire all'ASSI di appostare gli accantonamenti (residui attivi) per 35 mln di euro sull'art. 30 bis, 4 comma, della legge 2/2009 (ovvero all'uscita montepremi).

affidamento delle forniture/servizi da parte delle amministrazioni incorporanti, possa comportare una interruzione delle attività istituzionali.

Attualmente tutte le competenze in carico prima all'UNIRE e poi all'A.S.S.I. sono rientrate presso il MIPAAF, mentre con riferimento alle situazione debitorie pregresse dell'A.S.S.I., ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal d.l. n. 35/2013 in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, è stato nominato, con decreto dirigenziale del MIPAAF del 24/4/2013, un responsabile del procedimento incaricato di dare seguito agli adempimenti previsti dal citato decreto legge.

2.1. La spesa per gli organi collegiali

Per come stabilito dall'art.1, comma 505, della L. 27/12/2006, n. 296, a decorrere dal 2007 l'UNIRE era destinataria di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa ed in particolare di quelle di cui alla legge 23/12/2005, n. 266, art.1, co.58' relative alla riduzione obbligatoria delle indennità, compensi ed assimilati in favore degli organi di indirizzo, direzione, controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati. A tal proposito si segnala che nel 2008 la spesa annuale per compensi ed altre indennità ai titolari degli organi non solo non era diminuita, ma risultava in crescita rispetto all'anno precedente.

Tab. n. 1 – Spesa annuale per compensi e altre indennità ai titolari degli organi dal 2008 al 2012 con variazioni percentuali

(importi in mgl di euro)

	2008	2009	Var % 2009/08	2010	Var % 2010/09	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
Presidente/Commis sario	160,30	160,42	0,07	110,93	-30,85	172,45	55,45	217,41	26,07
Componenti Consiglio di amministrazione	267,52	230,10	-13,99	54,00	-76,53	13,81	-74,43	190,00	1.275,81
Componenti del Collegio dei revisori	77,58	74,16	-4,41	75,09	1,25	67,13	-10,60	41,05	-38,85
Componenti Organi di giustizia	500,00	347,88	-30,42	337,50	-2,98	180,00	-46,67	187,50	4,17
Segretario generale									
Totale	1.005,40	812,56	-19,18	577,53	-28,92	433,39	-24,96	635,96	46,74

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati A.S.S.I. (ex UNIRE)

L'analisi della tabella evidenzia un innalzamento della spesa per il Presidente tra il 2010 ed il 2011 nella misura di oltre il 55%, a fronte di una consistente riduzione nel raffronto tra il 2010 e gli anni precedenti.

Con il commissariamento dell'ente la spesa per il consiglio di amministrazione si è abbattuta totalmente mentre quella per il collegio dei revisori è calata negli anni.

Proprio con specifico riferimento alle spese per organismi collegiali in funzione presso l'UNIRE a qualunque titolo, ancora nel 2010, il magistrato addetto al controllo contestava formalmente all'ente – con nota trasmessa anche al Presidente del collegio sindacale ed al MIPAAF - il proprio dissenso circa il mancato contenimento della relativa spesa e la conseguente mancata applicazione dell'anzidetta disposizione, segnalando l'obbligatorietà delle riduzioni di spesa.

2.2. I documenti di bilancio.

Le vicende relative agli organi hanno determinato il ritardo costante nell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed il prolungarsi di una gestione *de facto* dell'ente.

I rendiconti successivi al 2008, oggetto della presente relazione, sono stati formalmente depositati presso la Corte dei conti il 21/01/2013: si è già anticipato che al dicembre 2012 non erano ancora stati formalmente approvati i rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 (per quest'ultimo esercizio fino alla data di trasformazione dell'UNIRE in A.S.S.I.), né il rendiconto che avrebbe dovuto presentare l'A.S.S.I. per il periodo dal luglio 2011 al 31/12 dello stesso anno e quello dal 1/1/2012 fino alla sua soppressione definitiva. Tali ritardi sono stati oggetto di puntuali segnalazioni da parte di questa Corte dei conti per mezzo del magistrato delegato al controllo.

Tanto premesso va ricordato che se negli anni 2008 e 2009 l'approvazione del bilancio previsionale per i relativi esercizi è slittata al termine del primo semestre, quindi oltre il termine massimo consentito per l'esercizio provvisorio, ma comunque in tempi utili quantomeno ad autorizzare politiche di entrata e di spesa nella seconda parte dell'anno, negli anni 2010 e 2011 si è assistito a gestioni di fatto dell'ente, senza cioè un valido bilancio di previsione autorizzativo.

Questa Corte dei conti, attraverso il magistrato delegato al controllo, ha segnalato il decorso del termine ultimo del 30-4-2010¹⁰ senza che fosse stato formalmente approvato il bilancio previsionale, che non era stato validato dal collegio sindacale stante l'esistenza di un ragguardevole disavanzo rispetto al quale non venivano indicati strumenti di copertura.

Dispone al riguardo l'art.12, comma 4 dello Statuto dell'UNIRE *"Il Collegio sindacale esamina, redigendo apposita relazione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo e compie tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine del regolare andamento della gestione"*. Solo dopo l'acquisizione del parere del collegio sindacale la decisione del consiglio d'amministrazione o del commissario straordinario che *"delibera"* il bilancio previsionale (art.7, lett. c), Statuto UNIRE),

¹⁰ Come noto l'art.23 del D.P.R. 97/2003 reca un termine ultimo per l'esercizio provvisorio, entro il quale l'amministrazione deve comunque procedere all'approvazione del bilancio, salve le determinazioni del Ministro vigilante.

corredata dai documenti previsti dall'art.10 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97¹¹ è, quindi, trasmessa al MIPAAF che la approva sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.11 dello Statuto dell'UNIRE). Sulla base di tali previsioni il termine ultimo del 30 aprile è da ritenersi rispettato solo all'esito di tale ultima approvazione.

Il Consiglio dei Ministri aveva fissato nel D.P.C.M. 23-6-2010, di nomina del commissario straordinario, una "proroga amministrativa" stabilendo la data del 31 luglio 2010 per l'approvazione definitiva del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2010. Tuttavia, ancora in data 1-12-2010, il collegio sindacale ha evidenziato il gravissimo ritardo nella sottoposizione del bilancio previsionale per l'esercizio 2010¹², nonostante fosse stato presentato a luglio del 2010 un piano di rientro al MIPAAF (sul quale si rinvia al successivo paragrafo).

Pertanto l'intero esercizio finanziario 2010 è trascorso senza che i Ministeri vigilanti abbiano mai approvato il bilancio di previsione: ciò ha determinato, come già detto, una gestione di fatto dell'UNIRE durante tale esercizio.

¹¹ Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

- a) il preventivo finanziario;
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) il preventivo economico.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- a) il bilancio pluriennale;
- b) la relazione programmatica;
- c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- d) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

¹² Concludendo per come segue: *"Il Collegio, pur in assenza della approvazione dei Rendiconti relativi agli esercizi 2008 e 2009, ha ritenuto di procedere all'esame del Bilancio in questione per motivi di opportunità e correttezza, anche al fine di evitare criticità nello svolgimento della gestione dell'Ente. Le considerazioni svolte in questa relazione in ordine alla non piena attendibilità di alcune previsioni delle Entrate, nonché del disavanzo di amministrazione al 31.12.2008, per la presenza tra i residui attivi di poste che, a causa della risalente data di iscrizione, non appaiono di agevole riscossione, inducono alla massima prudenza nella gestione per riportare la situazione economica e finanziaria dell'Ente in strutturale equilibrio. Si rende quindi necessario dare concretezza alle misure e interventi preannunciati nel piano di rientro dal disavanzo, anche alla luce delle eccezioni formulate dalla società che ha svolto la revisione contabile del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2008, che prefigurano la rilevazione di sopravvenienze e insussistenze ad oggi non quantificabili in relazione a partite debitorie e creditorie con data remota, nonché di effetti a carico dei futuri esercizi per l'imputazione di contributi integrativi riconosciuti nell'ambito del contenzioso pendente con gli Ippodromi per euro 10,5 milioni. Così pure per il contenzioso pendente con circa 170 agenzie ippiche definito con lodi arbitrali a favore delle agenzie medesime che si intendono impugnare, dal quale potrebbero derivare rilevanti oneri (alcuni milioni di euro) a carico dei futuri esercizi. In tale situazione è evidente quindi che risparmi possono e devono essere conseguiti sul versante della spesa che è direttamente governata dall'Ente, mediante un rigoroso processo di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa, anche oltre le misure di contenimento previste dalla legge per alcune tipologie. Alla luce di quanto sopra, appare evidente l'urgenza di interventi strategici importanti da porre in essere con la condivisione del ministero vigilante per ricondurre ad economicità la gestione dell'Ente. Per le considerazioni su esposte, avuto riguardo al fatto che il Bilancio in questione si riferisce ad un esercizio ormai in scadenza, non può che prendersi atto dello stesso, posto che è venuta meno la sua funzione di programmazione, auspicando una tempestiva adozione del Bilancio relativo all'esercizio 2011, che tenga conto anche delle osservazioni formulate nel presente verbale, in primis quelle inerenti il piano di rientro. Nelle suesposte considerazioni è l'adempimento del Collegio" cfr. verbale del collegio sindacale dell'UNIRE n. 5 del 1-12-2010*

Anche nel 2011 l'ente è rimasto privo, per l'intero anno, di un valido bilancio previsionale, poiché, pur essendo stata deliberata una bozza dal Commissario straordinario e trasmessa al collegio sindacale, questo ha espresso parere sostanzialmente sfavorevole e, per l'effetto, non vi è stata la successiva approvazione dei Ministeri vigilanti.

Al riguardo la R.G.S., Ispettorato generale di finanza, con la nota n.124026 del 28-12-2011 ha testualmente rappresentato al MIPAAF, al collegio sindacale ed a questa Corte dei conti che, *"avuto riguardo al fatto che il bilancio in questione si riferisce ad un esercizio ormai in scadenza, non può che prendersi atto dello stesso, posto che è venuta meno la sua funzione autorizzatoria e programmatica, auspicando una tempestiva adozione del bilancio relativo all'esercizio 2012, che tenga conto delle osservazioni formulate"*.

Un cenno merita l'ipotesi di rientro finanziario dell'UNIRE trasmessa nel luglio del 2010 al MIPAAF ed al MEF che prevedeva per un triennio sostanziose politiche di tagli della spesa corrente a fronte di invariati trasferimenti statali.

Il piano di rientro, ritenuto percorribile dal MIPAAF, proponeva un percorso per recuperare il disavanzo del 2008 in una prospettiva triennale, in modo da non risultare eccessivamente penalizzante nei confronti del comparto. La cancellazione di residui attivi, compensata parzialmente dalla cancellazione di residui passivi per 38,6 milioni di euro, aveva comportato un disavanzo di amministrazione del 2008 pari a 108 milioni di Euro.

In particolare veniva ipotizzata nel biennio 2009-2010, una riduzione di tale disavanzo, di circa il 50%, con il recupero di 52 milioni di euro, mentre gli ulteriori 56 milioni avrebbero dovuto essere "assorbiti" nei due esercizi successivi. Purtroppo questa Corte deve rilevare, anche alla luce delle successive vicissitudini finanziarie e gestionali dell'ente, che il Piano è rimasto lettera morta e che negli esercizi finanziari successivi alla sua presentazione non risultano - a stare ai dati forniti - significativi miglioramenti nell'andamento finanziario dell'ente, per come meglio evidenziato nelle tabelle riportate in appresso.

Come già ricordato, per il 2012, con nota prot. 16321 del 4 settembre 2012 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha dettato alcuni indirizzi sulla gestione temporanea conclusasi poi a metà dell'agosto.

3. Andamento del personale e relativo costo

Qui di seguito si riportano i dati principali in materia di consistenza e di spesa facendo un raffronto con le disposizioni limitative vigenti. La seguente tabella riporta la situazione del personale, aggiornata all'agosto 2012 e raffrontata all'anno precedente:

Tab. n. 2 – Unità di personale al 31 dicembre, dal 2007 al 14 agosto 2012


QUALIFICA	Unità al 31/12/07	Unità al 31/12/08	Unità al 31/12/09	Unità al 31/12/10	Unità al 31/12/11	Unità al 14/08/12
Segretario Generale	1	1	1	1	1	1
Direttori Generali	2	0	0	0	0	0
Dirigenti	4	4	1	5	5	5
Professionisti	1	1	1	1	1	1
Area medica	2	1	1	1	1	1
Area C5	4	14	13	12	11	9
Area C4	38	20	25	23	23	22
Area C3	29	26	23	29	30	29
Area C2		4	3	3	3	2
Area C1	4	26	26	31	29	27
Area B3	5	23	23	21	21	20
Area B2	42	22	22	22	22	22
Area B1	53	29	29	28	28	28
Area A2	4				0	0
TOTALE	189	171	168	177	175	167

Fonte: (ex UNIRE)

Il totale generale del personale in servizio presso l'UNIRE è sceso da complessive 189 nel 2007 a 171 unità nel 2008, 168 nel 2009, 177 nel 2010, 175 nel 2011 e, infine, 167 alla data di chiusura dell'A.S.S.I.

Complessivamente, tra il 2007 e il 2012, come si evince dal grafico seguente, vi è stata una riduzione di 22 unità, pari a una diminuzione percentuale dell'11,64%. In particolare, dal 2007 al 2012, nonostante la generale riduzione delle unità di personale, si è verificato un incremento dell'area C a svantaggio dell'area B.

Grafico n. 1 – Personale per area, dal 2007 al 14 agosto 2012



E' da rammentare che a far data dal 2008, in un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture pubbliche, si disponeva, con l'art.74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le amministrazioni espressamente indicate al comma 1, la riduzione delle dotazioni organiche¹³.

A tal proposito e con riferimento alla delibera del commissario straordinario n.10 del 25-5-2010 ed alle determinazioni del segretario generale n.2203 del 28-6-2010 e n.2222, 2223, 2224, 2225 del 12-7-2010, relative alla assunzione nel 2010 di alcune

¹³ Rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. c); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico - strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. b). Tali riduzioni avrebbero dovuto conseguire ad appositi provvedimenti riorganizzativi interni da adottarsi entro la data del 30 novembre 2008. Il comma 5 disponeva, poi, che sino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche fossero provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione.

nuove unità di personale, il magistrato delegato al controllo segnalava – con nota indirizzata anche al MIPAAF ed al presidente del collegio sindacale – la non conformità alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni e di limiti di spesa del personale nonché alla luce dei limitati poteri gestori straordinari conseguenti alla inesistenza di un bilancio previsionale. Tuttavia l'art.3, comma 9 del D.L. 87/2012 di soppressione dell'agenzia, ha stabilito che *"resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'UNIRE"*. Tale disposizione, dunque, parrebbe sanare ex tunc le procedure di assunzione di personale riferibili tanto all'UNIRE quanto alla soppressa ASSI.

Il costo medio del personale è illustrato nella seguente tabella


Tab. n. 3 – Costo totale e medio del personale nel periodo 1-1-2008/14-8-2012 con variazione percentuale

(importi in mgl di euro)

	2008	2009	Var % 2009/ 08	2010	Var % 2010/ 09	2011	Var % 2011/ 10	14/08/ 2012	Var % 2012/ 11
Costo totale del personale	13.180,34	11.057,48	-16,11	10.612,09	-4,03	10.407,67	-1,93	5.861,88	-43,68
Numero di unità	171	168	-1,75	177	5,36	175	-1,13	167	-4,57
Costo medio unitario	77,08	65,82	-14,61	59,96	-8,9	59,13	-1,38	35,10	-40,64

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati A.S.S.I. (ex UNIRE)

Grafico n. 2 – Rappresentazione grafica della tabella 3




La tabella e l'annesso grafico mostrano un significativo decremento del costo del personale realizzatosi durante tutto il periodo considerato (dal 1-1-2008 al 14-8-2012).

Tale decremento è dovuto (vedi tabella precedente) alla progressiva diminuzione del costo totale del personale (-16,11% nel 2009, -4,03% nel 2010 e -1,93% nel 2011 e 43,68% nel 2012) accompagnata da una riduzione, seppur non in modo continuativo, delle unità di personale.

Quanto al personale a tempo determinato va ricordato che, con effetto dall'anno 2008, il limite massimo di spesa per l'assunzione di detto personale o di quello con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di cui all'art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge n. 296/2006, venne ridotto di un ulteriore 5% (cfr. art. 61, comma 1, del D.L. n. 112/2008) e, quindi, rideterminato al 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

Qui di seguito è riportato il raffronto relativo all'UNIRE tra gli anni 2007 e 2012:

Grafico n. 3 - Spesa del personale a tempo determinato dal 2007 al 14/08/2012

(tabella con importi in euro)

Con riferimento al personale in somministrazione nel 2010 questa Corte, per mezzo del magistrato delegato al controllo, ha rilevato all'UNIRE che le determinazioni del segretario generale n.2129 del 9-6-2010 e n.2297 del 30-7-2010, che autorizzavano il ricorso ad ulteriori 8 unità, esulassero dalle c.d. attività ordinarie dell'ente, rientrando, al contrario, tra quelle decisioni di carattere straordinario le quali non possono essere assunte in una fase caratterizzata dalla vacanza del vertice politico-amministrativo dell'ente, dalla assenza del bilancio di previsione, dalla scadenza del termine ultimo di esercizio provvisorio.

Veniva anche rilevato che la scadenza del termine ultimo per l'esercizio provvisorio del bilancio (30 aprile) e la mancata approvazione del bilancio di previsione 2010, rendevano dubbia la legittimità di attività straordinarie, quali nuove assunzioni, nel successivo periodo di gestione de facto dell'ente, non potendo questa che limitarsi al compimento delle sole attività strettamente necessarie al mantenimento in vita dell'ente stesso.

Quanto alle voci di costo ed agli obblighi di riduzione si ricordava - giusta le previsioni della Legge n. 266/2005, art.1, commi 213, 213-bis et circolare IGOP n.28 del 14 giugno 2006 - la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta/diaria spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché delle indennità supplementari previste dall'art.14 della Legge

n. 836/1973 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10% sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5% per quelli effettuati in aereo nonché della c.d. indennità di comando¹⁴.

Anche con riferimento a tali osservazioni mosse dalla Corte dei conti, per mezzo del magistrato delegato al controllo, non sono mai stati forniti ragguagli tali da superare i dubbi di illegittimità sulle decisioni assunte dall'ente nel suddetto periodo.

La seguente tabella, che mostra l'andamento della relativa spesa, evidenzia la mancata riduzione degli oneri in discorso nel 2008 rispetto al 2007 ed un incremento di oltre il 25% per le missioni nazionali. Si segnala altresì l'aumento delle spese di missione nazionali ed estere tra il 2010 ed il 2011.

Tab. n. 4 – Missioni effettuate dal personale, suddivise per tipologia, dal 2007- 14/08/2012 con variazioni percentuali

(importi in mgl di euro)

	2007	2008	Var % 2008/ 07	2009	Var % 2009/ 08	2010	Var % 2010/ 09	2011	Var % 2011/ 10	14/08 /2012	Var % 2012/ 11
Missioni all'interno*	48,80	61,40	25,8	54,09	-11,9	30,00	-44,54	34,83	16,10	17,53*	-49,67
Missioni all'estero	16,60	32,20	94,0	38,65	20,0	16,63	-56,97	25,55	53,64	-	-

*Il dato include anche l'importo per le missioni all'estero

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati A.S:S.I. (ex UNIRE)

Il comma 189 dell'art.1 della richiamata Legge n.266/2005 prevedeva, per le amministrazioni ivi indicate, che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non potesse eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art.48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e, ove, previsto all'art.39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recavano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.

¹⁴ Tale disposizione non si applica al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

Ciò premesso, si evidenzia che la spesa del personale ha avuto per l'UNIRE - A.S.S.I. la seguente evoluzione incrementale: